

SETTORE

ADEMPIMENTI

**ENNESIMO DIFFERIMENTO (AL 30.9.2021)
PER L'ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE /
ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**

RIFERIMENTI

- Art. 1, D.Lgs. n. 127/2015
- Provvedimenti Agenzia Entrate 30.4.2018; 21.12.2018; 29.4.2019; 30.5.2019; 30.10.2019; 17.12.2019; 28.2.2020; 4.5.2020; 23.9.2020; 28.2.2021 e 30.6.2021

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente prorogato, dal 30.6 al 30.9.2021, il termine entro il quale i soggetti che intendono continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall'area riservata del proprio sito Internet, comprese quelle emesse / ricevute dall'1.1.2019, devono effettuare l'adesione al servizio di "Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con il recente Provvedimento 30.6.2021 l'Agenzia delle Entrate ha disposto il **differimento, dal 30.6 al 30.9.2021**, del termine entro il quale è consentito **esprimere l'“Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”** per poter visionare / acquisire il file xml “completo” delle fatture emesse / ricevute, tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla stessa Agenzia nell'area riservata del proprio sito Internet.

Si rammenta che tale possibilità è stata prevista dall'Agenzia con il Provvedimento 21.12.2018 che ha modificato il Provvedimento 30.4.2018 al fine di superare una delle criticità riguardanti la gestione delle fatture elettroniche tramite Sdl sollevate dal Garante della Privacy.

Fino al termine del c.d. “periodo transitorio”, in cui è possibile effettuare la prima adesione al servizio, l'Agenzia memorizza temporaneamente i file xml “completi” delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione, previa richiesta, ai soggetti interessati (cedente / prestatore, acquirente / committente e intermediario abilitato delegato).

Il differimento al 30.9.2021 del termine entro il quale effettuare la prima adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, con l'inclusione delle fatture emesse / ricevute dall'1.1.2019, è stato disposto dal citato Provvedimento 30.6.2021 in considerazione del fatto che:

- l'art. 14, DL n. 124/2019, modificando l'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto:
 - nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche;
 - che i dati contenuti nelle fatture possono essere utilizzati dalla G.d.F. nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria nonché dall'Agenzia delle Entrate e dalla G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
 - l'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2013, da parte dell'Agenzia delle Entrate e della G.d.F., sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- **è ancora in corso l'interlocuzione con l'Autorità Garante per definire le predette misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.** Come evidenziato dall'Agenzia nel Comunicato stampa 30.6.2021, l'“*ulteriore proroga è finalizzata a concludere l'ultima fase del confronto con il Garante*” della Privacy per la definizione delle predette nuove disposizioni.

Resta fermo che:

- l'adesione al servizio successivamente a tale data comporta che la consultazione / acquisizione del file fattura xml “completo” riguarda soltanto le fatture transitate per il Sdl successivamente alla data di adesione al servizio;
- i consumatori finali che hanno effettuato l'adesione al servizio possono consultare le fatture elettroniche ricevute a decorrere dall'1.3.2020;
- i file “completi” delle fatture transitate per il Sdl sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per poter essere utilizzati da G.d.F. e Agenzia delle Entrate.

